



COMUNE DI CAVAGLIA'
Provincia di Biella
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO:

Conferma aliquota IMU 2023

L'anno duemilaventitre, addì trenta, del mese di marzo, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Brizi Mosè - Presidente	Sì
Cabrio Giorgio - Consigliere	Sì
Nicolello Alessandra - Consigliere	Sì
Salino Edio - Consigliere	Sì
Dionisotti Giorgio - Consigliere	Sì
Maisano Elena - Consigliere	No
Machieraldo Manuel - Consigliere	Sì
Di Vita Alessia - Consigliere	Sì
Marina Raffaella - Consigliere	Sì
Bortolotto Augusta - Consigliere	Sì
Aiassa Silvio - Consigliere	Sì
Scagnolato Lucia - Consigliere	Sì
Rosso Luciano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

ASSESSORI ESTERNI COGNOME e NOME	PRESENTE
Bertolini Monica – Assessore Esterno	Sì
Carrara Daniele – Assessore Esterno	No

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Corrado Cellocco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il geom. Brizi Mosè nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

C.C. n. 6 del 30/03/2023

OGGETTO:

Conferma aliquota IMU 2023

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, articolata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che prevede l'esenzione a decorrere dall'anno d'imposta 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento dei dati entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,00%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 19.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU – anno 2021” e n. 3 del 05.04.2022 avente ad oggetto “Conferma aliquote IMU 2022”;

RITENUTO di mantenere inalterato il carico fiscale dei contribuenti confermando le aliquote approvate per l’anno 2022;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2023:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
6 per mille con detrazione di €. 200,00	Abitazione principale (esclusivamente cat. A/1 A/8 A/9)
0,75 per mille	Fabbricati rurali strumentali
0	Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
10,6 per mille	Terreni agricoli
10,6 per mille	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
10,6 per mille	Altri immobili

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021/2023;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'IMU, da applicare nell'anno 2023;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
6 per mille con detrazione di €. 200,00	Abitazione principale (esclusivamente cat. A/1 A/8 A/9)
0,75 per mille	Fabbricati rurali strumentali
0	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
10,6 per mille	Terreni agricoli
10,6 per mille	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
10,6 per mille	Altri immobili

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

C.C. n. 6 del 30/03/2023

OGGETTO:

Conferma aliquota IMU 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Augusta Bortolotto, Silvio Aiassa, Lucia Scagnolato), espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti votanti, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

-Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Mosè Brizi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Corrado Cellocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi

dal 07/04/2023 al 22/04/2023, su conforme attestazione del Messo Comunale.

Cavaglià, lì 07/04/2023

**IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA**
F.to Rossana Fustella

DIVENUTA ESECUTIVA

In data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000)

Cavaglià, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Corrado Cellocco

Copia conforma all'originale.

Cavaglià, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Corrado Cellocco